

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 8 – ID 2159

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1) DOMANDA

Nel disciplinare di Gara, al capitolo 3 alla pagina 11 viene proposta una tabella con evidenza dei pesi W previsti sulla base delle stime dei volumi degli anni precedenti. Si chiede la fornitura dei dati esatti delle quantità dei noleggi (suddivisi per tipologia/fascia) nell'ambito delle convenzioni precedenti TM5, TM6 e TM7 (sino a data odierna).

RISPOSTA

Per quanto riguarda la convenzione "Telefonia Mobile 5", scaduta in data 30/03/2014, si riportano di seguito i numeri di terminali in noleggio alle Amministrazioni aderenti in coincidenza con il periodo immediatamente antecedente la predetta scadenza. Tali dati sono estratti dal "flusso datamart" del Fornitore aggiudicatario della convenzione, relativo ai consumi di febbraio e marzo 2014. Si fa presente che al termine del mese di febbraio 2014, secondo quanto comunicato all'epoca dal Fornitore a Consip, il numero di utenze attive in convenzione era pari a 532.000.

APPARATI CATEGORIA BASE	82.109
APPARATI CATEGORIA INTERMEDIA	40.422
APPARATI CATEGORIA MODEM	28.374
APPARATI CATEGORIA TOP	102.558

Relativamente alla convenzione "Telefonia Mobile 6", scaduta in data 1/04/2018, si riportano di seguito i numeri di terminali in noleggio alle Amministrazioni aderenti in coincidenza con il periodo immediatamente antecedente la predetta scadenza. Tali dati sono estratti dal "flusso datamart" del Fornitore aggiudicatario della convenzione, relativo ai consumi di febbraio e marzo 2018. Si fa presente che al termine del mese di marzo 2018, secondo quanto comunicato all'epoca dal Fornitore a Consip, il numero di utenze attive in convenzione era pari a 553.202.

APPARATI CATEGORIA BASE	45.120
APPARATI CATEGORIA INTERMEDIA	40.469
APPARATI CATEGORIA MODEM LTE	9.701
APPARATI CATEGORIA MODEM NON LTE	961
APPARATI CATEGORIA TOP	42.806
APPARATI TABLET 10"	7.630
APPARATI TABLET 7"	2.187

Infine, per ciò che concerne la convenzione "Telefonia Mobile 7", si riportano di seguito i numeri di terminali ordinati dalle Amministrazioni aderenti. Tali dati sono estratti dalla piattaforma di e-Procurement di Consip, aggiornati al 17/04/2019, e corrispondono agli ordinativi che, alla data, risultano evasi o accettati dal Fornitore. Si fa presente che,

alla stessa data, il numero di utenze ordinate dalle Amministrazioni ammontava a 245.907 (al lordo delle utenze per le quali, dopo l'ordine, l'Amministrazione ha disposto la disattivazione).

Modem per computer portatili	3.243
Tablet Android	1.132
Tablet iOS	842
Tablet Windows	70
Telefono categoria base	2.775
Telefono categoria intermedia	15.578
Telefono Top Android	35.131
Telefono Top iOS 4,7"	499
Telefono Top iOS 5,5"	1.170
Telefono Top Windows	33

2) DOMANDA

Nel capitolato tecnico al paragrafo 5.2.2 – Requisiti minimi categorie intermedia e base viene richiesto: “Riconoscimento Utente = impronta digitale”. Si chiede se possibile accettare il solo “riconoscimento facciale” anziché la impronta digitale.

RISPOSTA

Si conferma la richiesta del riconoscimento utente mediante impronta digitale.

3) DOMANDA

Nel capitolato tecnico al paragrafo 5.2.2 – Requisiti minimi categorie intermedia e base viene richiesto: “per tutti i terminali di supportare il WIFI Dual Band 2.4 / 5GHz” Si chiede se possibile considerare tale requisito solo per la fascia TOP.

RISPOSTA

Si conferma la richiesta del supporto del WIFI Dual Band 2.4/5GHz per tutti i terminali.

4) DOMANDA

In relazione al requisito di cui ai punti 13.4 della Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica di cui al par. 17.1 del Disciplinare - RAM di almeno 4 GB - della Categoria Top iOS – oltre che ai requisiti minimi di RAM riportati nei paragrafi 5.2 .2 e 5.2.3 del Capitolato – Terminali e Tablet iOS - si rileva che il produttore, per riservatezza industriale, non fornisce indicazioni tecniche puntuali tali da poter essere divulgate né, tantomeno, certificate. Si richiede pertanto se possibile rivedere quanto di pertinenza nei documenti di gara o, in alternativa, in quale modo possono essere certificabili i requisiti minimi e migliorativi richiesti.

RISPOSTA

Si veda la rettifica alla documentazione di gara – punti 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 e 3.2.

5) DOMANDA

Nel capitolato tecnico (allegato 5) al capitolo 9 al paragrafo 9.1 alla pagina 110 viene specificato:

“...Sarà possibile fornire le mappe anche in formato elettronico, pdf o jpeg...”

Si chiede di chiarire se:

- I formati elettronici .kmz/.kml sono ugualmente accettabili dall'amministrazione contenendo molte più informazioni rispetto ai formati pdf o jpg.

RISPOSTA

Si ribadisce quanto previsto nel capitolato tecnico, e cioè che le mappe, se fornite in elettronico, dovranno essere nei formati pdf o jpeg.

6) DOMANDA

Nel capitolato tecnico (allegato 5) al capitolo 3 al paragrafo 3.5 alla pagina 31 viene richiesto:

“E’ fatto divieto al Fornitore di:

- impedire qualsivoglia tipo di traffico o servizio, a meno di obblighi di legge;
- limitare la velocità di connessione che, per gli utenti in convenzione, dovrà sempre essere quella massima disponibile nell’ambito della copertura dichiarata dal Fornitore, quale che sia la quantità di traffico generata dall’utente, e indipendentemente dalla tipologia di traffico e servizio.”

mentre al paragrafo 3.6.1 alla pag. 37 viene richiesto:

“...la trasmissione dati non sarà bloccata, bensì ridotta ad una velocità massima non inferiore a 32 kbps”

E al paragrafo 3.6.2 alla pag. 41 viene richiesto:

“In caso di esaurimento della quantità di dati del plafond:

o la trasmissione dati non sarà bloccata, bensì ridotta ad una velocità massima non inferiore a 32 kbps;”

Poiché le affermazioni a pag. 37 e a pag. 41 sembrano contraddire quanto l’affermazione di pag. 31

Si chiede di chiarire se:

- le affermazioni a pag. 37 e a pag. 41 sovrascrivono quella di pag. 31 limitatamente all’ambito in cui sono applicate ossia al comportamento della SIM al termine del Bundle/Plafond.

RISPOSTA

Si conferma l’interpretazione.

7) DOMANDA

Nel disciplinare di gara al capitolo 3 nella tabella 2 alla pagina 31 viene indicato:

“Si precisa inoltre che, con “prezzo unitario a base d’asta”, si fa riferimento anche all’importo complessivo massimo previsto per i terminali e, per i servizi di Mobile Payment, alla percentuale sull’importo della transazione”.

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D’ASTA (EURO)	QUANTITA’ STIMATA (PESO W)
...
43	Servizi di Mobile Payment - percentuale sull’importo della transazione	5,00%	4.528.125

Si chiede di chiarire:

- se, per questa specifica riga della tabella, si chiede di confermare quale delle due seguenti interpretazioni sia quella corretta:

1. la quantità stimata di 4.528.125 si riferisce all’importo presunto delle transazioni a cui applicare la percentuale (5% a base d’asta) che pertanto (a base d’asta) risultano essere $4.528.125 \times 5\% = 226.406,25$

ovvero

2. la quantità stimata di 4.528.125 si riferisce all'importo presunto del valore assoluto della percentuale delle transazioni e quindi l'importo presunto delle transazioni risulta essere 90.562.500 ($90.562.500 \times 5\% = 4.528.125$)

RISPOSTA

L'interpretazione corretta è la prima.

8) DOMANDA

Nel capitolato tecnico (allegato 5) al capitolo 1 al paragrafo 1.1.1 alla pagina 8 viene richiesto:

“Resta fermo che, nei casi in cui l'Amministrazione Aggiudicatrice dovesse rilevare, durante l'esecuzione contrattuale, livelli di sicurezza, protezione e riservatezza dei dati carenti, quest'ultima potrà richiedere al Fornitore di eseguire, a proprie spese, un approfondito audit (a titolo esemplificativo, potranno essere eseguiti dei vulnerability assessment limitatamente ai sistemi sui quali è stato rilevato un livello di sicurezza carente) sui sistemi e processi atti a garantire la sicurezza, protezione e riservatezza dei dati delle Pubbliche Amministrazioni.”

Si chiede di confermare se:

- tali attività (e quindi i relativi massimali di costo) siano comprese nelle verifiche ispettive descritte nel disciplinare di gara nel par. 3 alla pagina 12
- in caso di risposta negativa si chiede di chiarire quali siano i massimali di costo per tali attività.

RISPOSTA

Le attività in questione non sono comprese nelle verifiche ispettive, né è fissato un massimale di costo.

9) DOMANDA

Con riferimento allo Schema di Convenzione (Allegato 4) –, art. 19, Pag. 25 e al disciplinare di gara cap. 2.3

Si chiede di confermare se:

- la commissione a carico del Fornitore non si applica alle fatture intestate ai dipendenti delle Amministrazioni titolari di contratti di dual billing.

RISPOSTA

Si conferma.

10) DOMANDA

Nel capitolato tecnico (allegato 5) al capitolo 6 al paragrafo 6.1.1 alla pagina 75 viene richiesto:

“Come precisato nel disciplinare di gara, verrà attribuito un punteggio tecnico in base a quale, tra i seguenti intervalli, comprenda il numero N offerto:

- N inferiore o uguale a 10;
- N compreso tra 11 e 30;
- N compreso tra 31 e 100.”

Per una corretta valutazione si richiede:

- una stima della quantità di amministrazioni che si presume appartengano a ciascuna fascia (ad esempio attraverso lo storico delle amministrazioni che hanno sottoscritto le precedenti edizioni TM6 e TM7).

RISPOSTA

Si precisa, preliminarmente, che il punteggio tecnico sarà assegnato al numero N, offerto dal concorrente, pari al numero di utenze dell'Amministrazione cui il concorrente stesso condizionerà la prestazione “operatore assegnato”. A titolo esemplificativo, un concorrente che offra N pari a 10, otterrà il 100% del punteggio massimo relativo al sub-criterio

26.3 (disciplinare di gara, pag. 42), e dovrà erogare la prestazione a tutte le Amministrazioni con 10 utenze o più. Si forniscono, di conseguenza, anche i dati relativi ad ulteriori fasce.

Si precisa che tali dati sono estratti dalla piattaforma di e-procurement di Consip, e sono relativi alle utenze ordinate dalle Amministrazioni (al lordo delle utenze per le quali, dopo l'ordine, l'Amministrazione ha disposto la disattivazione). Per la convenzione "Telefonia Mobile 6" i dati sono relativi all'intera durata della convenzione e dei contratti attuativi, mentre per la convenzione "Telefonia Mobile 7" sono aggiornati al 17/04/2019, e corrispondono agli ordinativi che, alla data, risultano evasi o accettati dal Fornitore.

Numero di utenze ordinate	Numero di Amministrazioni - TM6	Numero di Amministrazioni - TM7
inferiore o uguale a 9	744	340
inferiore o uguale a 10	788	369
compreso tra 10 e 29	601	354
compreso tra 11 e 30	573	331
compreso tra 30 e 99	549	348
compreso tra 31 e 100	536	344
pari o superiore a 100	529	310
pari o superiore a 101	526	308
Totale Amministrazioni	2423	1352

11) DOMANDA

Con riferimento al capitolato tecnico (allegato 5) al capitolo 3 al paragrafo 3.8

Per una corretta valutazione si richiede:

- una stima della quantità di servizi di dual billing che si presume vengano richiesti divisi per prepagate e postpagate (ad esempio attraverso lo storico degli utenti che hanno sottoscritto il servizio nelle precedenti edizioni TM6 e TM7).

RISPOSTA

Si veda la risposta alla successiva domanda 12.

12) DOMANDA

Nel capitolato tecnico (allegato 5) al capitolo 5 al paragrafo 5.1 alla pagina 62 viene richiesto:

"Il Fornitore dovrà mettere a disposizione, alle Amministrazioni richiedenti e per le utenze da esse indicate, il servizio di doppia SIM, che consiste nel fornire ad una stessa utenza due SIM card, associate ad uno stesso numero telefonico, con possibilità di qualificare i servizi a discrezione dell'utente (es. abilitare una SIM al traffico voce e l'altra al traffico dati, oppure consentire entrambe le abilitazioni su entrambe le SIM)."

per una corretta valutazione si richiede:

- una stima della quantità di servizi di doppia SIM che si presume vengano richiesti (ad esempio attraverso lo storico delle amministrazioni che hanno sottoscritto le precedenti edizioni TM6 e TM7).

RISPOSTA

Relativamente ai servizi di dual billing e di doppia SIM nella convenzione "Telefonia Mobile 6", sono disponibili all'Amministrazione aggiudicatrice i dati relativi alla fine di gennaio 2017. Secondo quanto comunicato all'epoca dal Fornitore a Consip, a fronte di 538.612 utenze attive (tutte in abbonamento), il numero di utenze con contratto di dual billing era pari a 274.457, mentre il numero di Doppie SIM attive era pari a 59.295.

Per quanto riguarda la convenzione “Telefonia Mobile 7”, si forniscono di seguito i dati ad oggi a conoscenza della stazione appaltante, estratti dalla piattaforma di e-procurement di Consip, relativi agli ordinativi che alla data del 17/04/2019 risultano evasi o accettati dal Fornitore. Tali dati indicano:

- Per il dual billing, il numero di utenze per le quali le Amministrazioni aderenti hanno chiesto, attraverso la predetta piattaforma, l’abilitazione delle utenze alla possibilità di utilizzare il dual billing;
- Per la doppia SIM, il numero di utenze per le quali le Amministrazioni aderenti hanno richiesto l’attivazione del servizio.

Tali dati non coincidono con il numero di doppie SIM e di dual billing attivi alla data, anche in ragione dei servizi migrati dalla precedente edizione della convenzione senza apposito ordinativo, e di quelli richiesti al di fuori della piattaforma di e-procurement di Consip.

Dual billing - Abbonamento	25.249
Dual billing - Ricaricabile	5.849
Doppia SIM	182

13) DOMANDA

Nel capitolato tecnico (allegato 5) al capitolo 3 alla pagina 27 viene richiesto:

“Tutti i servizi e le funzioni previste nella presente sezione dovranno essere prestati dal Fornitore, salvo ove diversamente indicato:

-;

- sia sulle utenze in abbonamento, sia sulle utenze ricaricabili, laddove non diversamente specificato.”

per una corretta valutazione si richiede:

- una stima della suddivisione delle 900.000 SIM tra prepagate e postpagate (ad esempio attraverso lo storico delle amministrazioni che hanno sottoscritto il servizio nelle precedenti edizioni TM6 e TM7)

RISPOSTA

La convenzione “Telefonia Mobile 6” prevedeva solo utenze in abbonamento.

Per quanto riguarda la convenzione “Telefonia Mobile 7”, alla data del 17/04/2019, considerando gli ordinativi che risultano evasi o accettati dal Fornitore, il numero di utenze ordinate dalle Amministrazioni ammonta a 245.907, di cui 128.740 in abbonamento e 117.167 ricaricabili. Le utenze indicate sono al lordo delle utenze per le quali, dopo l’ordine, l’Amministrazione ha disposto la disattivazione.

14) DOMANDA

Nel capitolato tecnico (allegato 5) al capitolo 6 al paragrafo 6.4 alla pagina 86 viene specificato:

“Il conseguimento di livelli di servizio, così come risultanti dalla suddetta reportistica, peggiorativi rispetto a quanto offerto, comporterà l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 11. A tal fine, per ciascuno dei suddetti livelli di servizio, verrà calcolato l’“indice di peggioramento percentuale”, pari alla differenza tra il livello di servizio risultante nella reportistica (a sua volta calcolato come media sul 95% degli eventi) ed il valore offerto dal fornitore nell’Offerta Tecnica, il tutto diviso il valore offerto dal fornitore nell’Offerta Tecnica. Ad esempio, se dalla reportistica risulterà un tempo di gestione dei reclami sulla fatturazione/tariffazione (valore medio relativo al 95% dei reclami) pari a 40 giorni, e se il fornitore avrà dichiarato, in risposta alla Tabella 22, un tempo di gestione di tali reclami pari a 10 giorni, l’indice di peggioramento percentuale sarà pari a $(40-10)/10= 300\%$.”

Inoltre al capitolo 11 pagine 136 e 137 sono definite le seguenti penali:

ID	PARAMETRO	LIVELLO DI SERVIZIO/TERMINE PER L'ADEMPIMENTO PREVISTO IN CAPITOLATO E/O NELL'OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE	VALORE DELLA PENALE	SOGGETTO CHE APPLICA LA PENALE	RIFERIMENTI CAPITOLATO
.....
41	Indici di peggioramento percentuali risultanti dalla reportistica relativa ai servizi di customer care, assistenza e manutenzione, reclami sulla fatturazione/tariffazione		Per ogni indice di peggioramento percentuale maggiore di zero, Euro 50,00 per ogni unità percentuale (1%) dell'indice di peggioramento percentuale	Amministrazione Aggiudicatrice	§ 6.4
.....
49	Fatturazione e rendicontazione - Tempo di gestione dei reclami sulla fatturazione/tariffazione	Valore V dichiarato dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ciascun reclamo sulla fatturazione gestito in ritardo	Amministrazione Contraente	§ 7.4

Sembrirebbe quindi possibile che lo stesso evento (ad esempio, nel caso in cui solo il 90% dei reclami siano entro i valori dichiarati dal fornitore) dia luogo a 2 penali da pagare ad enti differenti rispettivamente all'amministrazione aggiudicatrice per l'ID 41 e all'Amministrazione Contraente per l'ID 49.

Si chiede di confermare che:

- lo stesso evento possa dar luogo a 2 penali differenti che si vanno a sommare.

RISPOSTA

Si confermano le penali indicate al par. 11 del Capitolato Tecnico e, con riferimento alle penali ID 41 ed ID 46 riportate nel quesito, si chiarisce quanto segue. La penale definita all'ID 49, applicata dall'Amministrazione Contraente, è relativa a ciascun singolo ritardo nella gestione di un reclamo di fatturazione. La penale ID 41, applicata dall'Amministrazione Aggiudicatrice, è calcolata a partire dal tempo medio di gestione dei reclami sulla fatturazione/tariffazione, calcolato sul 95% dei reclami. Tale penale potrà essere applicata indipendentemente (quindi anche in aggiunta) alle singole penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti.

15) DOMANDA

Nel paragrafo 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA del Disciplinare si riporta che "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice".

Stante anche la richiesta di documentazione di comprova dei requisiti, definite nel Disciplinare al par. 15 pag. 31 come "Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali" e la "Documentazione SAR", che devono essere prodotte sotto forma di copia informatica di documento analogico del produttore del terminale/laboratorio di prova (scansione di documento cartaceo)..."

che dovranno essere redatte da produttori spesso esteri,

Si richiede di

- poter presentare tale documentazione in lingua inglese senza traduzione alcuna.

RISPOSTA

Si veda la rettifica alla documentazione di gara, punto 1.3.

16) DOMANDA

Ci scusiamo anticipatamente per la lunga premessa.

Si rileva nel Disciplinare che

"Il quantitativo massimo della Convenzione è di 900.000 utenze, cui corrisponde l'importo totale stimato posto a base d'asta (Euro 67.000.000,00), (...);

I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità stimate sono riportati nella sottostante tabella. Si precisa che dette quantità stimate sono i pesi (W) utilizzati come meccanismo deterministico per il confronto delle offerte economiche (rif. par. 17.3) e non sono in alcun modo impegnativi circa l'effettiva diffusione dei servizi e i relativi consumi nell'ambito della convenzione, né vincolanti ai fini contrattuali, atteso che in caso di aggiudicazione il Fornitore si impegna a prestare ogni servizio richiesto sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito. Si precisa inoltre che, con "prezzo unitario a base d'asta", si fa riferimento anche all'importo complessivo massimo previsto per i terminali..."

a) Nella Tabella n. 2 a pag. 10 del par. 3 del Disciplinare viene fissato l'importo complessivo massimo dei terminali in 28.307.326,9870€.

b) Si riporta infine, a pag. 11 del Disciplinare stesso, che "Il periodo medio di attività delle utenze risultante è di 23 mesi". Per quanto ai punti a) e b), si deduce, anche in relazione ai PESI della medesima Tabella n. 2 riportati nelle voci da 31 a 37, che l'incidenza dei terminali di maggior pregio e dei tablet sia superiore al 65% e che il numero dei terminali risultanti sia di circa 270.000 con un costo medio per terminale, considerata la base d'asta dei terminali, e che tra l'altro risulterebbe di poco inferiore ai 100€.

Si richiede di chiarire quanto segue:

- essendo posta la base d'asta in 67.000.000€ per l'intera durata della convenzione, ed essendo fissato in 900.000 il numero massimo delle utenze, si richiede di precisare se il prezzo a base d'asta sia il limite massimo da non oltrepassare nel corso della Convenzione, come peraltro indicato a pag.13 del Disciplinare richiamando l'art. 35, comma 4 del Codice. Se così fosse, per quanto sopra, la base d'asta sembrerebbe non sufficiente alla copertura di un numero di terminali nel rapporto 1:1 indicato al par. 5.2 del Capitolato.

RISPOSTA

Si chiarisce che, come indicato a pag. 8 del disciplinare di gara, nonché all'art. 2 co. 1 lett. h) dello Schema di Convenzione, il quantitativo massimo della convenzione è espresso in termini di utenze, ed è pari a 900.000. In base all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, le pubbliche amministrazioni e i soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente, utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti.

Peraltro, come stabilito al par. 3, pag. 12 del disciplinare, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il predetto quantitativo massimo, la Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.

In corrispondenza del quantitativo massimo di 900.000 utenze, è stata determinata la base d'asta, pari a Euro 67.000.000,00. Tale importo, come illustrato nel citato paragrafo 3 del disciplinare, è stato calcolato a partire da prezzi unitari e da stime quantitative sull'utilizzo dei servizi da parte delle Amministrazioni aderenti nell'ambito dell'intera durata della Convenzione, effettuate al meglio delle possibilità e conoscenze della stazione appaltante. Le suddette stime riguardano, tra l'altro, il numero medio di mesi di attività di una utenza, in base anche ad ipotesi sulla gradualità delle adesioni alla convenzione, e l'utilizzo medio dei servizi (tra cui quelli di noleggio e manutenzione dei terminali) da parte di ciascuna utenza attiva, sulla base dei consumi della convenzione "Telefonia Mobile 6".

La base d'asta, pertanto, rappresenta un importo stimato, non vincolante, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare ogni servizio richiesto sino a concorrenza del quantitativo massimo di utenze. E, allo stesso modo, sono non vincolanti gli importi massimi stimati indicati in corrispondenza delle eventuali estensioni di uno e di due quinti del massimale.

17) DOMANDA

Si richiede di chiarire se, per quanto concerne la documentazione prevista Nel paragrafo 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA del Disciplinare, si possano utilizzare cartelle .zip all'interno delle quali siano presenti singoli file con estensione .pdf singolarmente sottoscritti digitalmente da persona dotata di comprovati poteri di firma, come previsto nel richiamato paragrafo.

RISPOSTA

Si conferma.

18) DOMANDA

In relazione ai requisiti minimi relativi ai Tablet iOS, notiamo una sostanziale differenza con i Tablet Android nella risoluzione della fotocamera (12Mpx vs 8Mpx):

stante anche la recente introduzione di Tablet iOS con risoluzione fotocamera di 8Mpx,

- si richiede di chiarire se tale differenza sia riconducibile ad un refuso oppure sia confermata.

RISPOSTA

Si veda la rettifica alla documentazione di gara – punti 2.3 e 3.3.

19) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, cap. 3, pag. 12 e Capitolato Tecnico, par. 10.2, pag. 115

Domanda: si chiede di chiarire quale è il “valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione” a cui applicare la percentuale dello 0,5% per determinare il costo delle verifiche ispettive a carico del Fornitore.

In particolare, si chiede se tale valore è determinato dalla somma dei valori economici riportati nei “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni - Erogato di beni/servizi in convenzione” di cui all’Allegato 5 - Appendice al Capitolato Tecnico e/o dal “Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore” mensili di cui all’Allegato 4 ter allo schema di convenzione.

RISPOSTA

I costi a carico del Fornitore per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari allo 0,5% del valore dei contratti attuativi (cioè gli accordi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante Ordinativo di Fornitura, inclusi i relativi eventuali Ordinativi Collegati, alla data di esecuzione delle verifiche ispettive – valore comprensivo di ogni corrispettivo fatturato sino alla medesima data - fino ad un importo massimo pari a 52.595,00 (cinquantaduemilacinquecentonovantacinque/00) Euro. Il predetto valore sarà determinato a partire dai flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni di cui al par. 7.3 del Capitolato Tecnico e alla relativa appendice e/o dai “flussi dati fatturato” mensili di cui all’allegato 4 ter allo schema di convenzione.

20) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, cap. 15, pag. 31

Domanda: si chiede di confermare che per poter rispettare quanto previsto dal Disciplinare di gara al capitolo sopra riportato è necessario completare il facsimile delle “Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali” di cui all’allegato 3bis con una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e con gli effetti previsti dall’art. 76 dello stesso decreto, sottoscritta dal produttore di ciascuno dei terminali. In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire quale facsimile utilizzare per le 14 dichiarazioni richieste in modo tale da rispettare quanto previsto dalla *lex specialis* di gara fornendo il relativo modulo di dichiarazione.

RISPOSTA

Con riferimento a quanto indicato al par. 15 del Disciplinare di gara, e di seguito virgolettato, si chiarisce che:

1. ciascuna delle “Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali” dovrà essere “*predisposta nel rispetto dei facsimile di cui all’allegato 3bis al [...] Disciplinare*” e, quindi, contenere l’indicazione di marca e modello del terminale, del rispetto di ciascuna delle caratteristiche minime elencate nel facsimile, nonché dell’eventuale rispetto delle caratteristiche migliorative elencate nel facsimile stesso;
2. le “Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali” “*devono essere prodotte sotto forma di copia informatica di documento analogico del produttore del terminale [...] (scansione di documento cartaceo)*”. Con “*documento [...] del produttore del terminale*” ci si riferisce ad un documento sottoscritto da un soggetto del produttore legittimato a dichiarare le caratteristiche tecniche del terminale. Tale soggetto, pertanto, dovrà sottoscrivere il documento cartaceo, redatto secondo quanto chiarito al precedente punto 1. Non è richiesta documentazione a comprova dei poteri di firma del predetto soggetto, né che tale soggetto renda una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000. Del documento firmato, dovrà essere prodotta a Sistema una copia informatica (scansione del documento cartaceo);

3. la scansione di cui al precedente punto 2 dovrà essere *“corredata da apposita dichiarazione di conformità all’originale ex d.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente da persona dotata di comprovati poteri di firma del concorrente (in caso di RTI, dall’Impresa mandataria; in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso)”*.

21) DOMANDA

Documento: Allegato 3bis, cap. 1, pag. 2

Domanda: si chiede di confermare che le dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali devono obbligatoriamente essere sottoscritte dai produttori degli stessi.

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta alla precedente domanda n. 20.

22) DOMANDA

Documento: Allegato 3bis, cap. 1, pag. 2

Domanda: si chiede di confermare che le dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali sottoscritta dai produttori degli stessi deve necessariamente essere accompagnata da adeguato documento comprovante i poteri di firma del sottoscrittore. Inoltre, si chiede di confermare che qualora il produttore sia un operatore economico stabilito in Italia non sia necessari allegare alla dichiarazione delle caratteristiche tecniche il documento a comprova dei poteri di tale soggetto. In questo caso, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte del produttore, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni.

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta alla precedente domanda n. 20.

23) DOMANDA

Documento: Allegato 3bis, cap. 1, pag. 2

Domanda: si chiede di confermare che per *“documento analogico del produttore del terminale”* si intende le dichiarazioni riportate nei successivi paragrafi sottoscritte dal/dai produttore/produttori degli stessi da rendersi in base a quanto specificato al cap. 15 del Disciplinare di gara. Pertanto, si chiede di confermare che non è ammesso fornire la dichiarazione di conformità all’originale ex d.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal concorrente di un datasheet/scheda tecnica del/dei produttore/produttori dei terminali.

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta alla precedente domanda n. 20.

24) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, cap. 15, pag. 31

Domanda: si chiede di confermare che è possibile inviare una “Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali” direttamente sottoscritta digitalmente dal produttore del terminale in alternativa alla copia informatica del documento analogico del produttore del terminale (scansione di un documento cartaceo) corredata da apposita dichiarazione di conformità all’originale ex d.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal concorrente.

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta alla precedente domanda n. 20.

25) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, cap. 15, pag. 31

Domanda: si chiede confermare che è possibile inviare una “Documentazione SAR” direttamente sottoscritta digitalmente dal laboratorio di prova in alternativa alla copia informatica del documento analogico del laboratorio di prova (scansione di un documento cartaceo) corredata da apposita dichiarazione di conformità all’originale ex d.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal concorrente.

RISPOSTA

Non si conferma.

26) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, cap. 15, pag. 31

Domanda: si chiede di chiarire se la “Documentazione SAR” deve necessariamente contenere anche il certificato di accreditamento del laboratorio di prova in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025 da fornire con le stesse modalità del rapporto di prova.

RISPOSTA

Non è necessario produrre il certificato di accreditamento del laboratorio di prova. Dalla documentazione SAR si deve evincere comunque che la prova è stata eseguita in conformità alla procedura prevista dallo standard EN 62209-1 o procedura equivalente.

27) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, cap. 15, pag. 31

Domanda: si chiede di confermare che è possibile inviare come “Documentazione SAR” un rapporto di prova redatto in lingua inglese essendo il requisito di compatibilità ambientale dei terminali radiomobili – tipologia telefoni espresso dal valore numerico del parametro SAR localizzato (capo).

RISPOSTA

Si veda la rettifica alla documentazione di gara, punto 1.3.

28) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, par. 17.1, pag. 35 e Allegato 5 – Capitolato Tecnico, par. 4.3, pag. 53

Domanda: si chiede di confermare che per l'attribuzione del punteggio tabellare ID 8.1 è necessario offrire almeno due "soluzioni" di EMM intendendo per "soluzioni" di EMM anche l'insieme di più piattaforme integrate tra loro come specificato nel Capitolato Tecnico al paragrafo sopra indicato.

RISPOSTA

Si conferma e si ribadisce quanto riportato al par. 4.3 del Capitolato Tecnico: "Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, si precisa che diverse soluzioni che prevedano la stessa piattaforma per le funzioni di configurazione, localizzazione e blocco dei dispositivi, saranno conteggiate una sola volta".

29) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, par. 17.1, pag. 36 e Allegato 5 – Capitolato Tecnico, par. 4.3, pag. 55

Domanda: nel Capitolato Tecnico viene richiesto di inserire a Sistema il valore "V" per la disponibilità del servizio "per ciascuna delle soluzioni offerte in modalità as a service". Si chiede di chiarire, nel caso in cui il concorrente offra almeno due soluzioni di EMM, la modalità che deve essere seguita al fine di poter indicare a Sistema il valore della disponibilità "V" per ciascuna delle soluzioni offerte e la modalità di attribuzione del punteggio quantitativo definito con il criterio ID 8.3.

RISPOSTA

A Sistema dovrà essere inserito il valore relativo alla soluzione EMM che garantisce la peggiore disponibilità di servizio.

30) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, par. 17.2, pag. 45

Domanda: si chiede di chiarire se alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per ciascuno dei sub-criteri di valutazione cui è associato un punteggio discrezionale è applicato un criterio matematico di arrotondamento/troncamento al fine di limitare il numero di cifre decimali considerate a valle di tale operazione.

RISPOSTA

Si richiama quanto indicato al Disciplinare di gara, par. 17.4 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI, che recita testualmente: "**Si precisa che il punteggio attribuito per ogni sub-criterio sarà arrotondato alla terza cifra decimale**". Ad essere arrotondato, pertanto, non sarà il coefficiente relativo ad un sub-criterio, ma il prodotto del coefficiente per il punteggio massimo relativo. In altri termini, sarà arrotondato alla terza cifra decimale ciascun addendo della seguente formula, indicata nello stesso paragrafo del disciplinare:

$$PT_{j,i} = C_{j,1,i} \times P_{j,1} + C_{j,2,i} \times P_{j,2} + \dots + C_{j,n,i} \times P_{j,n}$$

31) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, par. 17.2, pag. 45

Domanda: si chiede di chiarire se ai coefficienti relativi ai sub-criteri di valutazione cui è associato un punteggio quantitativo è applicato un criterio matematico di arrotondamento/troncamento al fine di limitare il numero di cifre decimali considerate a valle dell'applicazione delle formule matematiche previste.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla precedente domanda n.30.

32) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, par. 17.2, pag. 47

Domanda: si chiede conferma che solo i riferimenti ai sub-criteri di valutazione 30.3 e 30.4 riportati nelle ultime due righe della tabella sono invertiti mentre risultano corrette le relative descrizioni il tutto in conformità a quanto riportato nella Scheda Tecnica presente a Sistema e nella tabella dei criteri di valutazione riportata al par. 17.1 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA

Si conferma.

33) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, par. 17.3, pag. 47

Domanda: si chiede conferma che al coefficiente C_i non verrà applicato nessun arrotondamento.

RISPOSTA

Si richiama quanto indicato al Disciplinare di gara, par. 17.4 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI, che recita testualmente: "Il **Punteggio Economico** attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito secondo quanto specificato al par. 17.3 per il relativo punteggio massimo di cui al par. 17 del presente Disciplinare. I valori così ottenuti saranno arrotondati alla terza cifra decimale". Ad essere arrotondato, pertanto, non sarà il coefficiente, ma il prodotto del coefficiente per il punteggio.

34) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, par. 22.2, pag. 54

Domanda: si chiede di confermare che anche alla Garanzia Definitiva in favore di CONSIP (pari al 4% dell'importo complessivo offerto), oltre che a quella in favore delle Amministrazioni Contraenti (pari al 6% dell'importo complessivo offerto) si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

RISPOSTA

Si conferma.

35) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, par. 22.2, pag. 55

Domanda: si chiede di confermare che nell'esempio è presente un refuso essendo la cauzione base pari al 6% dell'importo complessivo offerto.

RISPOSTA

Si conferma che trattasi di refuso.

36) DOMANDA

Documento: Disciplinare di gara, par. 17.1, pag. 36 e Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 4.5, pag. 59

Domanda: si chiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio tabellare pari a 0,4 punti di cui alla voce ID 10.2 della Tabella a pag. 36 del Disciplinare di gara, il Concorrente deve offrire lo spazio disco a disposizione su cloud per l'archiviazione e la condivisione di file di almeno 500 GB per Amministrazione **e di almeno 5GB per utente**, come definito nel Capitolato Tecnico a pag. 59.

RISPOSTA

Si conferma.

37) DOMANDA

Documento: Allegato 4 – Schema di Convenzione, art. 4, comma 7, pag. 6

Domanda: i servizi di telefonia mobile elencati al punto a) dell'articolo 4 del documento sopra indicato si configurano come servizi di comunicazione elettronica (traffico voce/dati), cioè tipicamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, che comportano la titolarità del trattamento dei dati personali per gli operatori di telecomunicazione che li forniscono. Gli operatori di telecomunicazione per la fornitura dei servizi sopracitati agiscono in qualità di titolare del trattamento nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Si chiede di confermare il ruolo di titolare del trattamento del fornitore dei servizi di comunicazione elettronica per i servizi di telefonia mobile elencati al punto a) dell'articolo 4 del documento "Allegato 4 - Schema di Convenzione"

RISPOSTA

Non si conferma; in ragione del servizio richiesto con l'ordinativo di fornitura, saranno le Amministrazioni a valutare l'eventuale nomina a Responsabile del trattamento del fornitore.

38) DOMANDA

Documento: Allegato 4 – Schema di Convenzione, art. 4, comma 2, pag. 9

Domanda: si chiede di confermare che, nel caso in cui l'Amministrazione Contraente chiede al Fornitore prestazioni supplementari, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il fatturato derivante da tali prestazioni non concorrerà al pagamento della commissione a carico del fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012.

RISPOSTA

Come previsto dall'art. 2 del DM del 23 novembre 2012, la commissione è dovuta "sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente" nell'ambito della convenzione.

39) DOMANDA

Documento: Allegato 4 – Schema di Convenzione, art. 12, comma 4 e 5, pag. 20

Domanda: al comma 5 del sopra indicato articolo viene riportato "come previsto nell'atto di nomina allegato alla Convenzione", si chiede di chiarire se tale atto è quello di nomina a responsabile del Trattamento, Allegato L alla Convenzione, richiamato al comma 4 e, pertanto, i due commi hanno lo stesso contenuto. In caso di risposta negativa si chiede di chiarire a quale "atto di nomina" ci si riferisce.

RISPOSTA

L'atto di nomina indicato ai commi 4 e 5 dell'art. 12 dello schema di Convenzione è l'Allegato 15 dei documenti di gara. Il comma 4 della norma si riferisce alla penale applicata per inadeguatezza/inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento, mentre, il comma 5, si riferisce alla penale applicata per inadeguatezza/inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento.

40) DOMANDA

Documento: Allegato 4 – Schema di Convenzione, art. 19, pag. 25

Domanda: si chiede di confermare che la commissione a carico del Fornitore non si applica alle fatture intestate ai dipendenti delle Amministrazioni titolari di contratti di dual billing.

RISPOSTA

Si conferma, come da risposta al chiarimento n°9.

41) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 2.1, pag. 14

"Il Piano della Copertura è costituito da una tabella in cui il Concorrente dovrà indicare, per ciascun Comune italiano, le percentuali del territorio, all'interno dei confini amministrativi comunali, coperte 2G, 3G, 4G, 4G+. La stessa tabella dovrà riportare il territorio complessivo di ogni Comune, cui rapportare le percentuali di copertura indicate."

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 9.1, pag. 110

"Per quanto riguarda in particolare la verifica tecnica della copertura, si definiscono:

- *"Piano dettagliato della copertura", consistente... omissis...*
- *"Mappe in grande scala" consistenti, peromissis..."*

Documento: Disciplinare di gara, par. 21bis, pag. 51

“Verrà richiesto al concorrente di consegnare alla Consip S.p.A., entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta, il “Piano dettagliato della copertura”, il cui contenuto è definito nel paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico, e che dovrà essere redatto in conformità a quanto dichiarato nel “Piano della copertura” presentato dal concorrente in sede di Offerta Tecnica.”

Domanda: non essendo noto a priori l’intervallo temporale che decorrerà dal giorno di presentazione dell’offerta in risposta al presente bando di gara rispetto al giorno in cui, dopo l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, verrà richiesto al concorrente primo in graduatoria di consegnare il “Piano dettagliato della copertura” contenente le mappe di copertura indicate nel par. 9.1 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che:

- 1) il concorrente primo in graduatoria debba presentare le suddette mappe in funzione della copertura disponibile nel momento in cui verrà trasmessa tale richiesta, poiché funzionali allo svolgimento delle prove di copertura;
- 2) che tali mappe debbano garantire almeno i valori totali di copertura percentuale del territorio italiano per le varie tecnologie 2G, 3G, 4G e 4G+ dichiarati in fase di offerta (Piano della Copertura) ma che, rispetto ai valori specifici dichiarati per i singoli comuni, possano sussistere scostamenti in aumento e/o in diminuzione, considerato che, in generale, le reti mobili e le relative tecnologie impiegate sono in continuo aggiornamento e potenziamento.

RISPOSTA

Non si conferma, e si richiama quanto previsto al par. 2.1 del Capitolato Tecnico:

- *“Tutti i dati di copertura dichiarati dal Concorrente non dovranno dipendere da autorizzazioni e/o permessi da ricevere, e dovranno essere attuali e garantiti sin dalla data di presentazione della propria Offerta, anche attraverso gli accordi di cui sopra”. Pertanto, i dati di copertura relativi ad ogni singolo comune, indicati dal concorrente nel Piano della Copertura, devono essere garantiti a partire dalla presentazione dell’Offerta;*
- *“L’Amministrazione Aggiudicatrice effettuerà le verifiche, descritte nel paragrafo 9, relative ai dati forniti nel Piano di Copertura del Concorrente che si trovi al primo posto della graduatoria provvisoria di merito”;*
- *“Nel successivo periodo di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Piano di Copertura costituirà il documento di riscontro anche ai fini delle successive verifiche da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice e/o delle Amministrazioni Contraenti”.*

42) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 2.2, pag. 16

“Il Concorrente dovrà inserire, nel Piano della Copertura, una tabella in cui dovrà indicare, per ciascuno dei 221 Paesi/Aree Geografiche enumerati nella seguente Tabella 4, il/gli Operatori con cui esistano accordi di roaming, i servizi resi disponibili agli utenti della convenzione (fonia, SMS/MMS, trasmissione dati) e le tecnologie (GSM, GPRS, EGPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, LTE Advanced Pro o, più sinteticamente, la generazione) utilizzate.[...]”

Domanda: in riferimento alle due possibilità prospettate dal capitolato per la compilazione della tabella contenente i paesi con cui esistono accordi di roaming internazionale, ovvero con indicazione delle tecnologie (GSM, GPRS, EGPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, LTE Advanced Pro o, più sinteticamente, la generazione), si chiede di confermare che è sufficiente indicare la generazione attraverso la compilazione di una tabella con le sole colonne

2G/3G/4G e, in caso di risposta affermativa, se è possibile fornire il template da utilizzare così come già fornito per la copertura nazionale.

RISPOSTA

Si conferma quanto già indicato nel Capitolato circa la possibilità di indicare sinteticamente la generazione in luogo della specifica tecnologia (GSM, GPRS, EGPRS, etc.). Pertanto, si conferma la possibilità prospettata nella domanda.

Non è fornito un *template*, ritenendosi chiare le indicazioni del Capitolato, che si riportano di seguito:

“Il Concorrente dovrà inserire, nel Piano della Copertura, una tabella in cui dovrà indicare, per ciascuno dei 221 Paesi/Aree Geografiche enumerati nella seguente Tabella 4, il/gli Operatori con cui esistano accordi di roaming, i servizi resi disponibili agli utenti della convenzione (fonia, SMS/MMS, trasmissione dati) e le tecnologie (GSM, GPRS, EGPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, LTE Advanced Pro o, più sinteticamente, la generazione) utilizzate. Inoltre, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico relativo alla distinzione dei servizi fruiti a titolo personale per la fonia in roaming internazionale (par.3.8), il Concorrente dovrà indicare nella stessa tabella quali siano i Paesi/Aree Geografiche in cui, almeno con un operatore e almeno per la fonia, è garantito il dual billing in roaming internazionale”.

43) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.3, Pag. 24

Domanda: nel Capitolato Tecnico, relativamente al servizio di Potenziamento della Copertura, è scritto:

“Il Concorrente dovrà garantire un adeguato potenziamento della rete su richiesta delle Amministrazioni, attraverso la realizzazione di un progetto che includa:

...omissis...

Richiesta di tutti i permessi e pareri agli enti preposti;”

Si chiede pertanto conferma che le coperture indoor dovranno essere garantite a meno di un eventuale mancato rilascio di permessi, laddove questi fossero necessari. In questo caso, si chiede conferma che il Fornitore dovrà comunicare alla Pubblica Amministrazione richiedente il mancato rilascio dei permessi ed il conseguente blocco delle opere per l’adeguamento delle coperture.

RISPOSTA

Si confermano entrambe le interpretazioni.

44) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, cap. 3, pag. 27 e par. 5.1, pag. 62

Domanda: in relazione ai servizi di telefonia mobile, nel Capitolato Tecnico è richiesto:

➤ al capitolo 3:

“Tutti i servizi e le funzioni previste nella presente sezione dovranno essere prestati dal Fornitore, salvo ove diversamente indicato:

..omissis..

- sia sulle utenze in abbonamento, sia sulle utenze ricaricabili, laddove non diversamente specificato.”

➤ al paragrafo 5.1:

“Il Fornitore dovrà mettere a disposizione, alle Amministrazioni richiedenti e per le utenze da esse indicate, il servizio di doppia SIM, che consiste nel fornire ad una stessa utenza due SIM card, associate ad uno stesso numero telefonico, con possibilità di qualificare i servizi a discrezione dell’utente (es. abilitare una SIM al traffico voce e l’altra al traffico dati, oppure consentire entrambe le abilitazioni su entrambe le SIM).”

Si chiede di chiarire se il servizio di doppia SIM debba essere disponibile anche per le utenze con piano tariffario ricaricabile oltre a quelle con piano tariffario in abbonamento associando ad entrambe le SIM card uno stesso numero telefonico con la possibilità di qualificare i servizi a discrezione dell’utente ad esempio, abilitando una SIM al traffico voce entrante ed uscente e l’altra al traffico dati, oppure consentendo entrambe le abilitazioni su entrambe le SIM. Si chiede inoltre di confermare che per entrambe le SIM deve essere garantita la possibilità di utilizzare la massima velocità prevista dal Piano della copertura per il traffico dati.

RISPOSTA

Si conferma che le SIM, di cui al par. 5.1 del Capitolato Tecnico, e il servizio di doppia SIM, di cui al medesimo paragrafo, dovranno essere forniti tanto per le utenze in abbonamento, quanto per quelle ricaricabili. Le caratteristiche richieste sono quelle indicate nel predetto paragrafo.

45) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 3.6, pag. 32

Domanda: in merito alle modalità di tariffazione per le utenze ricaricabili, essendo considerata caratteristica migliorativa la possibilità di effettuare, durante il periodo di validità del pacchetto associato all’utenza, traffico over bundle e/o extra bundle, tale traffico a consumo dovrà essere scalato dal credito dell’utenza. Si chiede di confermare che il Fornitore debba necessariamente mettere a disposizione dell’Amministrazione la funzionalità di interrogazione del credito residuo al fine di poter adeguare, attraverso ulteriori ricariche, la capacità di spesa della linea per sostenere picchi di consumo associati al singolo mese o a tipologie di traffico non tradizionali (ad esempio servizi premium).

RISPOSTA

Il requisito non è richiesto nella *lex specialis* di gara, e si rimanda alla risposta alla seguente domanda n. 46.

46) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 3.6, pag. 32

Domanda: si chiede di confermare che l’eventuale credito residuo debba poter essere trasferito ad altro Operatore in caso di portabilità della numerazione associata ad un’utenza ricaricabile in conformità a quanto stabilito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 e ribadito dalla Delibera AGCom 416/07/CONS.

RISPOSTA

Il requisito non è richiesto nella *lex specialis* di gara e, pertanto, dovrà essere rispettato solo se necessitato dalla normativa afferente.

47) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 3.6.1, pag. 35 e par. 3.6.2, pag. 38

Domanda: In merito alle tariffe a pacchetto applicabili sia alle utenze in abbonamento sia alle utenze ricaricabili, si chiede di confermare che le chiamate di RPA e verso la segreteria telefonica devono essere sempre consentite senza limitazione anche al raggiungimento della soglia di consumo prevista dal pacchetto (minuti relativi a chiamate vocali) anche in considerazione del fatto che la tariffa a consumo per le chiamate di RPA è applicabile alle sole utenze con piano tariffario a consumo.

RISPOSTA

Quanto richiesto è puntualmente disciplinato al par. 3.6.1 del Capitolato Tecnico.

48) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 3.6.1, pag. 36 e par. 3.6.2, pag. 39

Domanda: nel Capitolato Tecnico, relativamente alle “chiamate RPA”, sia per le tariffe a pacchetto sia per le tariffe a consumo, è riportato:

‘... “le chiamate RPA” (sempre illimitate) ove RPA sta per “Rete Mobile della Pubblica Amministrazione”, sono le chiamate vocali originate nel territorio nazionale e dirette ad utenze mobili in Convenzione, della stessa Amministrazione (ad esempio: “Ministero della Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”, etc.), della medesima tipologia dell’utenza chiamante (ricaricabile o abbonamento);

....Omissis’

‘... “Chiamate di RPA”, ove RPA sta per “Rete Mobile della Pubblica Amministrazione”. Tariffa applicabile alle sole utenze con piano tariffario a consumo. Sono le chiamate vocali originate nel territorio nazionale e dirette ad utenze mobili in Convenzione, della medesima tipologia dell’utenza chiamante (quindi in abbonamento), della stessa Amministrazione (ad esempio: “Ministero della Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”, etc.). Come già definito nel par. 3.6.1, sarà considerata caratteristica migliorativa l’estensione della direttrice RPA a consumo alle chiamate originate in territorio nazionale e dirette a tutte le utenze mobili in Convenzione della stessa Amministrazione, quindi anche alle ricaricabili’.

Si chiede di confermare che, nel caso di “chiamate RPA” per territorio nazionale si intende esclusivamente il territorio della Nazione Italia e che quindi le “chiamate RPA” in convenzione sono esclusivamente le chiamate ON NET (originate e terminate nell’ambito della copertura nazionale dell’Operatore) e dirette a tutte le utenze mobili in Convenzione della stessa Amministrazione.

RISPOSTA

Si richiama quanto previsto al par. 3.6 del Capitolato Tecnico, e cioè che *“ogni qual volta si farà riferimento nel seguito a servizi, in territorio nazionale, di effettuazione e ricezione di chiamate, di invio di messaggi SMS e di utilizzo di servizi di dati, compresi i messaggi MMS, ci si riferirà anche ai medesimi servizi regolamentati all’interno dello Spazio Economico Europeo”*. Si applica alle chiamate RPA quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa al roaming.

49) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 3.7, pag. 42

Domanda: essendo le ricariche telefoniche soggette al regime IVA cd "monofase" definito dall'ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72, il credito della linea verrà scalato con il prezzo IVA inclusa sia dai pacchetti sia dagli eventuali consumi over bundle ed extra bundle se permessi. Pertanto la caratteristica minima richiesta per la "ricarica automatica" sarà rispettata tenendo conto del valore dell'IVA da applicare al prezzo offerto per il pacchetto richiesto dall'Amministrazione.

RISPOSTA

Si applica la normativa afferente.

50) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 3.8, pag. 44 e 45

Domanda: nel Capitolato Tecnico, relativamente al roaming internazionale per le utenze in abbonamento, è riportato: *"Su richiesta dell'Amministrazione, tutti i servizi di telefonia mobile fruiti in roaming internazionale (chiamate, messaggi, dati) dovranno essere addebitati e fatturati direttamente al dipendente"*.

Si chiede di confermare che per roaming internazionale si debba intendere "roaming non regolamentato" in considerazione del fatto che secondo il regolamento (UE) n. 531/2012 come modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2120, non sono oggetto di quotazione separata, rispetto ai servizi erogati dall'operatore nel territorio nazionale, le tariffe per i servizi di roaming regolamentati all'interno dello Spazio Economico Europeo.

RISPOSTA

Sarà facoltà del Fornitore prevedere che l'addebito diretto al dipendente, da effettuarsi su richiesta dell'Amministrazione, sia relativo ai soli servizi in roaming non regolamentato, o anche a quelli in roaming regolamentato.

51) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 3.8, pag. 46

Domanda: si chiede di confermare che solo per un'utenza in abbonamento a consumo, in caso di ritardato o mancato pagamento della fattura da parte del dipendente, per la quale sia stato richiesto un plafond dati condiviso tra l'Amministrazione ed il dipendente (con coefficienti di ripartizione 25%, 50% e 75% a carico dell'Amministrazione), il Fornitore potrà sospendere il servizio relativo al traffico dati nazionale solo dopo averne dato preventivo avviso all'Amministrazione e, in conseguenza di tale avviso, l'Amministrazione non abbia disposto che da quel momento, e fino alla regolarizzazione della posizione del dipendente, tutto il traffico dati nazionale sia a carico dell'Amministrazione stessa.

RISPOSTA

Si chiarisce preliminarmente che in caso di ritardato o mancato pagamento della fattura indirizzata all'utilizzatore finale, ed indipendentemente dai servizi oggetto di tale fattura, il servizio reso in favore dell'Amministrazione non potrà essere

sospeso, né quest'ultima potrà essere considerata solidalmente responsabile con il proprio dipendente per i crediti dovuti, neanche nel caso in cui questi ultimi siano relativi alla quota parte del plafond per il traffico dati a carico del dipendente. Ciò premesso, e più in dettaglio, in caso di ritardato o mancato pagamento della fattura indirizzata al dipendente per le utenze in abbonamento:

- il traffico personale voce e SMS potrà essere sospeso, disattivando cioè la possibilità di fruire di tali servizi mediante codice o opportuna applicazione resa disponibile dal Fornitore. In tal caso rimarranno comunque fruibili i servizi a carico dell'Amministrazione, sempre con le limitazioni da essa imposte mediante definizione del profilo di abilitazione al traffico e ai servizi dell'utenza in questione;
- per quanto riguarda il traffico dati nazionale, il Fornitore potrà sospendere il servizio solo dopo averne dato preventivo avviso all'Amministrazione e, in conseguenza di tale avviso, l'Amministrazione non abbia disposto che da quel momento, e fino alla regolarizzazione della posizione del dipendente, tutto il traffico dati nazionale sia a carico dell'Amministrazione stessa.

52) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 5.2.2 Tabella 14 – Requisiti minimi categorie Top iOS e Top Android, pag. 64

“Protezione del display: Sistema di protezione del display, contro graffi ed urti, mediante vetro nativo ad elevata resistenza”

Domanda: in riferimento alla richiesta di Protezione del display presente nella Tabella 14 relativi ai Terminali TOP Android si chiede di confermare che sia sufficiente presentare una dichiarazione del vendor per certificare il rispetto di tale requisito. In caso negativo si chiede di fornire le specifiche che devono essere soddisfatte o lo standard di riferimento.

RISPOSTA

È richiesta la “Dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei terminali” il cui facsimile – par. 2.2 dell'allegato 3bis del Disciplinare – contiene la caratteristica tecnica in questione.

53) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 5.2.2, pag. 65

“Per ciascun terminale dovrà essere indicato il tipo e la versione del sistema operativo con una previsione sulle future versioni disponibili installabili dall'utente.”

Documento: Allegato 3 Modello di relazione tecnica, sezione 5.2.2 pag. 7 del fac-simile della Relazione Tecnica

Domanda: considerato il template della tabella riportato nel fac-simile della Relazione Tecnica e le informazioni richieste nel par. 5.2.2 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire se la tabella riportata nel fac-simile della Relazione Tecnica debba essere integrata con ulteriori colonne per indicare, per ciascun terminale proposto, il tipo e la versione del sistema operativo con una previsione sulle future versioni disponibili installabili dall'utente, oppure in quale altra modalità il concorrente debba fornire le informazioni richieste. In caso di modifica della citata tabella, si chiede di fornire il relativo nuovo template.

RISPOSTA

Il tipo e la versione del sistema operativo con una previsione sulle future versioni disponibili installabili dall'utente dovranno essere indicati nella *"Documentazione di dettaglio esecutivo e Specifiche di verifica di conformità"*, di cui al par. 9.2 del Capitolato Tecnico.

54) DOMANDA

Documento: Allegato 5- Capitolato Tecnico, par. 5.2.3, pag. 68 e Disciplinare di gara, par. 17.1, pag. 41

Domanda: alla luce del lancio sul mercato di un tablet iOS non presente in fase di pubblicazione del Capitolato Tecnico si chiede di rivedere il requisito relativo ai pixel della fotocamera posteriore equiparandoli ai pixel richiesti per un tablet Android, ossia 8 Mpix.

RISPOSTA

Si veda la rettifica alla documentazione di gara – punti 2.3 e 3.3.

55) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 5.2.3, pag. 69

"Per ciascun terminale dovrà essere indicato il tipo e la versione del sistema operativo con una previsione sulle future versioni disponibili installabili dall'utente."

Documento: Allegato 3 Modello di relazione tecnica, sezione 5.2.3 pag. 8 del fac-simile della Relazione Tecnica

Domanda: considerato il template della tabella riportato nel fac-simile della Relazione Tecnica e le informazioni richieste nel par. 5.2.3 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire se la tabella riportata nel fac-simile della Relazione Tecnica debba essere integrata con ulteriori colonne per indicare, per ciascun tablet proposto, il tipo e la versione del sistema operativo con una previsione sulle future versioni disponibili installabili dall'utente, oppure in quale altra modalità il concorrente debba fornire le informazioni richieste. In caso di modifica della citata tabella, si chiede di fornire il relativo nuovo template.

RISPOSTA

Si veda la risposta al chiarimento n. 53.

56) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 5.2.7, pag. 71

Domanda: nell'ultimo capoverso della pagina sopra indicata è riportato *"durata media del noleggio e manutenzione cui corrispondevano i prezzi dell'Offerta Economica"*, si chiede di chiarire il valore espresso in mesi di tale durata media.

RISPOSTA

Tale durata media è pari al *"periodo medio di attività delle utenze"* considerato per la determinazione dei pesi di gara, di cui al par. 3, pag. 11, del Disciplinare di gara, quindi di 23 mesi.

57) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 5.2.7, pag. 70

Domanda: si chiede di confermare che nel caso in cui per una determinata categoria e tipologia di apparati sia possibile, in base a quanto previsto all'art. 17 – Fuori Produzione - dello Schema di Convenzione, proporre in sostituzione del dispositivo in end of sale un terminale di uno dei restanti brand della categoria o, in alternativa, ridurre il numero degli apparati previsti nella categoria.

RISPOSTA

Non si conferma. Il numero di apparati e il numero di brand, per ciascuna categoria e tipologia di terminali, è una caratteristica minima fissata dal Capitolato tecnico, che il Fornitore dovrà garantire anche nei casi di “fuori produzione” disciplinati dall'art. 17 dello Schema di Convenzione. Si veda anche la successiva domanda n. 58.

58) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 5.2.7, pag. 70

Domanda: si chiede di confermare che nel caso in cui per una determinata categoria e tipologia di apparati non sia possibile, in base a quanto previsto all'art. 17 – Fuori Produzione - dello Schema di Convenzione, proporre in sostituzione del dispositivo in end of sale, un terminale avente caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”, sia possibile ridurre il numero degli apparati.

RISPOSTA

Fermo restando quanto chiarito alla precedente domanda 57, si richiama quanto previsto al par. 5.2.7 del Capitolato Tecnico, e cioè che *“Consip si riserva, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2006, di inserire in Convenzione nuove categorie/tipologie di terminali, nonché di modificare o eliminare le categorie/tipologie ivi già previste”, e che “tali modifiche contrattuali potranno intervenire sia laddove l'evoluzione del mercato comporti la scomparsa o l'obsolescenza di caratteristiche, minime o migliorative, previste nel presente Capitolato ed oggetto di offerta da parte del Fornitore, sia nel caso in cui l'evoluzione del mercato proponga nuove o diverse caratteristiche tecniche, tali da individuare nuove o diverse categorie/tipologie di apparati”.*

59) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 5.3, pag. 71

Domanda: si chiede di confermare che l'importo ulteriore ai canoni di noleggio e manutenzione dei terminali, da applicare a consuntivo, nel caso in cui la relativa utenza associata non abbia fruito per almeno 12 mesi del servizio di trasmissione dati (a pacchetto o a plafond) si somma a quello determinato in base ai fattori correttivi di cui al paragrafo 1.2.

RISPOSTA

Non si conferma. L'importo ulteriore di cui all'ultimo capoverso del par. 5.3 del Capitolato Tecnico, si applica nei soli casi in cui vengano utilizzati i canoni mensili relativi al noleggio e manutenzione dei terminali indicati dal Fornitore in Offerta Economica, e non quelli risultanti dall'applicazione dei fattori correttivi di prezzo.

60) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 6.1.1, pag. 72

Domanda: in considerazione di quanto stabilito all'art. 24-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134 che disciplina le «*Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center*» e in particolare al comma 4 prevede che «*Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato del territorio nazionale.*», si chiede di confermare che debba essere garantita la presenza di operatori del servizio di Customer Care richiesto presso almeno una **sede operativa nel territorio italiano** ed inoltre che eventuali altri sedi operative debbano essere ubicate **all'interno della U.E.**

RISPOSTA

Non si conferma. In virtù quanto previsto dal comma 5 dell'art. 24-bis citato, come modificato dall'art. 1, co. 243, della legge n. 232 del 2016, deve essere garantita la possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea.

61) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 6.2, pag. 78 e 79

Domanda: in relazione alla descrizione delle funzionalità dell'applicazione web per il supporto gestionale ed amministrativo accessibili al Responsabile Operativo, nel capitolato è riportato quanto segue:

..omissis..

- *Accesso al portale Web per le richieste di assistenza tecnica per apparati, SIM e servizi;*
- *Assistenza tecnica Terminali, SIM, apparati e servizi in consistenza per l'Amministrazione;*

..omissis..

Si chiede di chiarire la differenza tra le due funzionalità richieste

RISPOSTA

Trattasi di refuso, le due funzionalità sono coincidenti.

62) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 6.2, pag. 79 e Disciplinare di gara, par. 17.2, pag. 46

Domanda: in relazione alla percentuale di disponibilità del servizio relativo all'utilizzo dell'applicazione web per il supporto gestionale ed amministrativo il cui valore V deve essere inserito dal Concorrente a Sistema nella scheda tecnica all'ID 27.4, si chiede di confermare che quanto riportato nel Capitolato Tecnico:

“Il Concorrente dovrà garantire una percentuale di disponibilità del servizio pari al 98%. Tale livello di servizio è definito, su base anno solare, come il rapporto tra il tempo in cui tutta la catena end to end risulta disponibile (nel quale quindi il servizio è interamente fruibile in tutte le sue funzioni) ed il tempo di misurazione.”

sia un refuso e che debba essere inserita al suo posto una tabella dove dovrà essere indicato il valore “V” offerto dal Concorrente nell'intervallo di valori tra SM e Sm dove il valore indicato nella colonna “Sm” rappresenta il valore minimo che il Concorrente dovrà garantire, mentre la colonna “SM” serve a definire l'intervallo di valori nell'ambito del quale, con le modalità esposte nel disciplinare di gara (tabella a pag. 46 subcriterio 27.4), verrà attribuito il punteggio tecnico.

RISPOSTA

Il Capitolato Tecnico riporta, in questo caso, il valore richiesto come requisito minimo. L'intervallo di valori nell'ambito del quale verrà attribuito il punteggio tecnico al valore indicato a Sistema dal concorrente, è quello riportato a pag. 46 del Disciplinare di gara, in corrispondenza del sub-criterio 27.4.

63) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 8.2.3, pag. 104

Domanda: si chiede di confermare che nel caso in cui, a seguito dell'abilitazione da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi fruiti a titolo personale, il dipendente verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione di tali servizi a titolo personale fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire al dipendente adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate.

RISPOSTA

Si conferma.

64) DOMANDA

Domanda: considerato che in data 18/04/2019 è stato pubblicato il D.Lgs 32/2019, il così detto "Decreto sblocca cantieri", si chiede di chiarire se le disposizioni introdotte in materia di contratti pubblici saranno applicati alla presente gara ed alla Convenzione che verrà sottoscritta con il Fornitore aggiudicatario.

RISPOSTA

Per quanto concerne l'art. 1 - "Modifiche al codice dei contratti pubblici" - del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 il comma 3 della norma stabilisce espressamente che "*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto [...]*", risalente al 19/04/2019.

Per quanto concerne l'art. 2 - "Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa" - si rinvia a quanto previsto dai commi 2 e 3 della norma medesima.

65) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, cap. 1, pag. 5

Domanda: si chiede di confermare che laddove nel Capitolato Tecnico viene utilizzato il solo termine "giorni" si intendono i "giorni solari (di calendario)".

RISPOSTA

Si richiama il par. 1, pag. 5, del Capitolato Tecnico, che recita testualmente: "*Tutte le durate previste nel presente Capitolato sono da intendersi come **giorni solari** (di calendario), salvo dove diversamente indicato*".

66) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, cap. 1, pag. 5

Domanda: si chiede di confermare che laddove nel Capitolato Tecnico viene utilizzato il termine “giorni lavorativi” si intendono i giorni che vanno dal lunedì al venerdì in accordo con la definizione di “Fascia base” riportata al par. 6.1.1, al netto delle festività nazionali, della festa del Santo Patrono di Roma, e delle giornate per cui l’operatore economico, in accordo con le OO.SS. e secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ha fissato le giornate di ferie obbligatorie per i propri dipendenti.

RISPOSTA

I giorni lavorativi sono dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. Resta fermo che per le prestazioni per le quali è prevista la “fascia estesa”, l’orario di esecuzione del servizio è ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette e 365 giorni l’anno.

67) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, cap. 1, pag. 5

Domanda: si chiede di confermare che nel caso in cui una scadenza temporale espressa in termini di “giorni solari” ricade in una giornata non lavorativa o in una giornata festiva, tale scadenza si intende automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo utile senza l’applicazione dell’eventuale penale prevista.

RISPOSTA

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

68) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 2.1

Domanda: considerato che molti operatori mobili a livello europeo e mondiale stanno facendo evolvere le proprie reti verso le tecnologie di nuova generazione 4G e 5G, non investendo nello sviluppo delle tecnologie oramai obsolete (2G e 3G) e stanno valutando la dismissione delle stesse poiché mantenere quattro tecnologie contemporanee (2G, 3G, 4G e 5G) comporta alti costi di esercizio e rende difficoltoso il rispetto dei limiti d’emissione dei campi elettromagnetici imposti a livello nazionale.

Rilevato che lo standard UMTS (3G) e lo standard LTE (4G) fanno parte di un’unica famiglia di servizi di comunicazione mobile, conosciuta come IMT-2000 e che gli operatori mobili hanno ottenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), anche a seguito di parere positivo di AGCom, l’autorizzazione ad avviare la sostituzione dei propri impianti UMTS (3G) a 2.100 MHz con più moderni impianti LTE (4G), su tutto il territorio nazionale, impegnandosi a mantenere con la nuova tecnologia i livelli di copertura del territorio e della popolazione previsti con l’assegnazione delle frequenze.

Considerato altresì che la gara Telefonia Mobile 8 non richiede esplicitamente la disponibilità della rete con standard 3G, prevedendo solo la copertura del territorio nazionale con lo standard 3G (o standard più recenti come descritto a pag. 13 e seguenti del Capitolato Tecnico) con un requisito minimo del 78%;

si chiede di confermare che la disponibilità di rete con standard 3G non è obbligatoria nell’ambito della Convenzione atteso che tutti i prodotti richiesti in gara da Capitolato devono supportare il protocollo 4G e che, con riferimento alla

copertura del territorio nazionale con lo standard 3G, la percentuale dichiarata in gara per la relativa copertura, potrà essere realizzata e garantita con lo standard 3G e/o con standard più recenti fino alla scadenza della Convenzione e dei relativi contratti attuativi.

RISPOSTA

Si conferma, e si richiama a tal proposito:

- quanto indicato al par. 2.1 del Capitolato Tecnico, pag. 13: *“la Tabella 2 definisce univocamente, nell’ambito della presente gara, le tipologie di copertura (2G, 3G, 4G, 4G+), associando ciascuna di esse ai servizi/tecnologie che devono essere disponibili e verificabili, attraverso le prove definite nella sezione 9.1, nell’ambito della copertura stessa”*;
- la seconda riga della predetta Tabella 2 che associa, alla *“copertura 3G”*, i seguenti *“servizi/tecnologie disponibili”*: *“Trasmissione dati UMTS o HSPA o HSPA+ o LTE o LTE Advanced o LTE Advanced Pro”*.

69) DOMANDA

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 7.3, pag. 94 e Appendice “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni”

Domanda: si chiede di chiarire quali sono le modalità di generazione ed invio dei flussi che il Fornitore deve seguire nel caso in cui sia necessario inviare dei flussi di rendicontazione a rettifica di quelli inviati nei tempi e secondo le modalità riportate nei documenti sopra indicati.

RISPOSTA

E’ necessario inviare una comunicazione all’indirizzo email gestione.flussiconvenzioni@mef.gov.it, chiedendo la cancellazione dei record precedentemente inviati, al fine di consentire al Fornitore l’invio a Sistema dei record corretti.

70) DOMANDA

Documento: Allegato 4 – Schema di Convenzione, art. 19, pag. 25 e Allegato 4 ter “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore”

Domanda: si chiede di chiarire quali sono:

- a) le modalità di produzione del tracciato record descritto al par. 4 dell’Allegato 4 ter nel caso in cui sia necessario comunicare una variazione, in aumento o in diminuzione, di una “Fattura”, “Nota di Credito”, “Nota di Debito” precedentemente segnalata in una dichiarazione mensile e/o semestrale, il facsimile di dichiarazione da utilizzare e la modalità di invio (tramite Sistema oppure tramite pec);
- b) le modalità di invio (tramite Sistema oppure tramite pec) di una dichiarazione mensile o semestrale che si rende necessaria per integrare con nuove “Fatture”, “Note di Credito”, “Note di Debito” quella già inviata.

RISPOSTA

Qualsiasi variazione/correzione relativa alle dichiarazioni mensili, che non sono rese ai sensi del DPR 445/2000, può essere comunicata con la dichiarazione semestrale, resa ai sensi del DPR 445/2000, confermando o rettificando in tale fase quanto dichiarato mensilmente.

Nel caso in cui nella dichiarazione semestrale sia stato dichiarato un importo inferiore a quello realmente fatturato, il Fornitore dovrà darne comunicazione a Consip tramite pec (fee.convenzioni@postacert.consip.it). Consip aprirà a tal

riguardo un procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e comunicherà le modalità di invio del tracciato della dichiarazione integrativa per le valutazioni conseguenti. L'invio dei flussi integrativi avverrà sempre tramite Sistema, previa autorizzazione.

Divisione Sourcing ICT

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)